

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE**



**DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE**

n° 412 del 23/09/2015

Oggetto: Nomina Direttore Sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

IL DIRETTORE GENERALE



Oggetto: "Nomina Direttore Sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche"

P R E M E S S O

"Visto il decreto legislativo n.106 del 28 giugno 2012 : Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge n.183 del 4 novembre 2010;

Vista la legge regionale n.28 del 20 novembre 2013 e s.m.i. che ha ratificato l'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto ed ha abrogato la previgente disciplina risultante dalla legge regionale n.5/1997 e dalla legge n.25/1999;

Vista, altresì, la legge regionale Marche n. 40 del 25 novembre 2013 e s.m.i. che ha approvato l'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto ed ha abrogato la previgente disciplina risultante dalla legge regionale n.20/1997 e dalla legge n.6/2001;

Visto l'art. 11 dello statuto dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26 febbraio 2015;

Considerato che secondo la vigente normativa il Direttore Generale delle aziende sanitarie è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario;

Esaminato dettagliatamente l'art. 10 dell'Accordo allegato alla legge regionale Umbria n.28/2013 e s.m.i., il quale prevede:

- il direttore sanitario è preposto alla direzione dei servizi tecnico scientifici dell'Istituto. In particolare:

a) concorre, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale e del consiglio di amministrazione;

b) svolge le attività delegate dal direttore generale (comma 1).

- il direttore sanitario è nominato dal direttore generale con provvedimento motivato fra laureati in medicina veterinaria, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto, per almeno cinque anni, attività qualificata e complessa di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private. Non può essere nominato colui che gode già del trattamento di quiescenza (comma 2);

- il direttore sanitario, in analogia a quanto previsto dall'art. 3 bis comma 9 del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. e dall'art. 1 del D.P.R. n.484/1997 ha l'obbligo di produrre, entro diciotto mesi dalla data di nomina, l'attestato di frequenza del corso di formazione manageriale, pena la decadenza dall'incarico (comma 3).

- il rapporto di lavoro del direttore sanitario è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e può essere rinnovato. Il compenso del direttore sanitario è previsto nella misura del 70 per cento di quello del direttore generale, fatte salve le norme di garanzia previste dalla normativa statale vigente (comma 4).

- il direttore sanitario può, per gravi motivi e con le garanzie del contraddittorio, essere sospeso dal direttore generale con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a sei mesi (comma 5):

- costituiscono causa di decadenza del direttore sanitario:

a) la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati allorché gli stessi prevedano espressamente tale sanzione in caso di inadempienza;



b) la mancata rimozione delle incompatibilità;
c) la grave violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la violazione di leggi o la ricorrenza di gravi motivi (comma 6).

- **Visto** l'art.6 dell'Accordo allegato alla legge regionale Umbria n.28/2013 e s.m.i., che così recita : " ai componenti degli organi dell'Istituto, nonché al direttore amministrativo e al direttore sanitario, si applicano le norme sull'inconferibilità ed incompatibilità previste dal decreto legislativo n.39 dell'8 aprile 2013" (art. 6);

Visto il Decreto n. 82 dell'11 agosto 2008 del Presidente della Giunta Regione Umbria relativo alla nomina a Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche nella persona del Dott. Silvano Severini;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regione Umbria n.76 del 26 luglio 2013 con cui sono stati prorogati, ai sensi dell'art 15 del D.Lgs. n.106/2012, gli Organi dell'Istituto fino alla data di insediamento dei nuovi nominati ai sensi delle leggi regionali attuative dell'art. 10 del medesimo D.Lgs. n.106/2012;

Atteso che con decreto del Presidente della Giunta Regione Umbria n. 103 del 16 luglio 2015 è stato riconfermato l'incarico di Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche al Dott. Silvano Severini, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del citato decreto;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 315 del 14 ottobre 2013 con cui è stato prorogato il contratto dell'attuale Direttore Sanitario – Dott. Telemaco Cenci, sino alla data di nomina di quello nuovo da parte del nuovo Direttore Generale;

Dato atto che appare opportuno procedere alla nomina del Direttore Sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria ai sensi dell'art. 10 comma 2 dell'Accordo allegato alla legge regionale Umbria n.28/2013 e s.m.i.

Ritenuto di individuare idoneo a ricoprire l'incarico di Direttore Sanitario il Dott. Giovanni Filippini nato a Pergola(PU) il 17 novembre 1972 e residente a Perugia – Via del Farro n.12 – Santa Maria Rossa;

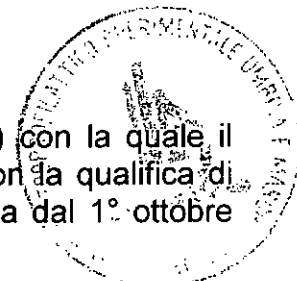
Visto il curriculum del Dott. Giovanni Filippini, dal quale risulta che lo stesso è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente:

- a) età non superiore ai 65 anni;
- b) laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l'Università degli Studi di Perugia;
- c) oltre 5 anni di attività di direzione tecnico-sanitaria;
- ha prodotto formale dichiarazione con cui attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità per la nomina a Direttore Sanitario, previste dall'art. 3 commi 9 e 11 del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. e dal D.L.vo n.39/2013.

Considerato, inoltre, che il Dott. Giovanni Filippini è dipendente di questo Istituto con la qualifica di Dirigente Veterinario;

Visto l'art. 3-bis comma 11 del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. a norma del quale la nomina a Direttore determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto;

Vista la richiesta del 21 settembre 2015 (prot. n.16629 del 21/09/2015) con la quale il Dott. Giovanni Filippini, dipendente a tempo indeterminato dell'Istituto con la qualifica di Dirigente Veterinario, chiede di essere collocato in aspettativa, a far data dal 1° ottobre 2015 per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico di Direttore Sanitario;



Acquisita la dichiarazione di regolarità tecnica del procedimento, per quanto di competenza, rilasciata dalla Dirigente dell'U.O. Affari Generali e Legali; *Resto Bruno*

Ciò premesso,

DELIBERA

1. di nominare Direttore Sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, il Dott. Giovanni Filippini nato a Pergola (PU) il 17 novembre 1972 e residente a Perugia – Via del Farro n.12 – Santa Maria Rossa, per la durata di cinque anni a decorrere da 1° ottobre 2015;
2. conseguentemente, di stipulare con il Dott. Giovanni Filippini un contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt.2229 e segg. del codice civile;
3. di collocare il dipendente Giovanni Filippini in aspettativa senza retribuzione, a far data dal 1° ottobre 2015 per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico di Direttore Sanitario; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e, a tal fine, l'Ufficio Trattamento Economico Previdenziale provvederà ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'art. 3 comma 7 del D.Lgs. n.181/97;
4. di dare atto che il compenso lordo spettante al Dott. Giovanni Filippini è fissato in Euro 105.770,40 ai sensi degli artt. 10 comma 4 dell'Accordo allegato alla legge regionale Umbria n.28/2013 e s.m.i. e 11 comma 6 dello Statuto dell'Ente, la cui spesa sarà imputata al conto economico n. 52931001 *"Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi direttivi"* del bilancio di esercizio;
5. di non acquisire il parere del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario in quanto trattasi di provvedimento di esclusiva competenza del Direttore Generale;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'interessato e, per quanto di competenza, all'U.O.A.P., all'U.O.G.E.F., all'U.O.D.A.G.L., alla Regione Umbria e alla Regione Marche.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvano Severini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Delibera del Direttore Generale
n°: 412 del 23/09/2015

Il presente verbale di delibera viene pubblicato all'albo pretorio dell'Istituto
il giorno : 23 SET. 2015

per la durata di giorni 15.

Perugia, 23 SET. 2015

Il Dirigente: _____

ESECUTIVITA' conseguita il 23 SET. 2015

ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24/03/2010.

Attestato di conformità all'originale

La presente copia è conforme all'originale esistente presso l'ufficio
composta da n° _____ pagine.

Il Dirigente : _____

Trasmissione oggetto delibera:

Collegio dei Revisori

Registrato a p. n. 45
del Registro n. 11 delle deliberazioni del Direttore Generale.

Inviata alla Corte dei Conti il _____